

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ACSM – AGAM S.p.A.

e le società del Gruppo

CAPITOLATO GENERALE DI **APPALTO**

7	04/05/2018	Primatesta			Art. 71 -74
6	30/06/2017	Primatesta			Artt. 42
5	03/11/2016	Primatesta			Artt. 71 - 72 - 73
4	24/06/2016	Primatesta			Varie
3	04/03/2016				Modificato Art. 7
2	10/07/2014				Artt. 53 - 54
1	08/01/2014	Primatesta			Artt. 5 - 15 - 17 - 18 - 68 - 69 - 70
0	28/10/2013				Emissione
Rev.	Data Rev.	Emesso	Verificato	Approvato	Oggetto Revisione

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

ART. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Generale di Appalto costituisce il documento di riferimento per tutti i Contratti di Appalto per Lavori o Ordini per Servizi Vari emessi da ACSM-AGAM S.p.A. e da altre società del Gruppo.

Tutti i riferimenti ai Lavori contenuti nel Contratto di Appalto, devono intendersi come comprensivi anche della prestazione di servizi, nel caso in cui questa sia dovuta in aggiunta alla realizzazione di beni tangibili o in funzione di essa, oppure rappresenti l'unico oggetto del Contratto. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito unicamente dalla prestazione di servizi, le clausole che presuppongono la realizzazione di beni tangibili (in particolare quelle sull'ultimazione e sui collaudi) si applicheranno solo in quanto compatibili con la natura e le caratteristiche di tali prestazioni e salvi opportuni adattamenti.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati che seguono:

- a) **Committente:** ACSM-AGAM S.p.A., o Società del Gruppo, che ha affidato all'Appaltatore la realizzazione delle opere oggetto del Contratto di Appalto.
- b) **Appaltatore:** La persona fisica o giuridica anche temporaneamente riunita, consorziata ovvero raggruppata in GEIE, che, con l'accettazione del contratto, si impegna alla realizzazione delle opere oggetto del Contratto stesso.
- c) **Contraenti o Parti:** L'Appaltatore e la Committente.
- d) **Contratto o Contratto di Appalto o Convenzione per Lavori o Ordine per Servizi Vari:** L'insieme dei documenti o il complesso degli atti contenente l'accordo o la convenzione tra i Contraenti per l'esecuzione delle opere appaltate.
- e) **Data di Decorrenza del Contratto:** Agli effetti dell'applicazione delle clausole contrattuali si intende la data definita nel Contratto o, in difetto, la data di assegnazione del Contratto con comunicazione scritta della Committente all'Appaltatore.
- f) **Lettera di Incarico (Ldi):** Documento integrante la Convenzione per Lavori o l'Ordine per Servizi Vari, emesso dal Gestore dell'Ordine del Committente per l'esecuzione specifica di Lavori.
- g) **Importo o Ammontare del Contratto:** L'importo globale dei Lavori o delle Forniture o dei servizi aggiudicati, riportati nel Contratto.
- h) **Cronoprogramma:** Il documento, che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione, che visualizza le principali attività dei Lavori e/o Forniture e/o Servizi.
- i) **Date Contrattuali:** Le date stabilite nei Documenti Contrattuali che vincolano le Parti al rispetto delle scadenze significative in relazione allo sviluppo dei Lavori e/o delle Forniture e/o dei Servizi.
- j) **Documenti Contrattuali:** L'insieme dei documenti relativi al Contratto e gli eventuali documenti complementari che definiscono i Lavori e/o le Forniture e/o dei Servizi e che regolano il rapporto contrattuale tra le Parti.
- k) **Lavori e/o Fornitura:** Il complesso delle opere, delle apparecchiature, degli impianti e delle prestazioni oggetto del Contratto la cui consistenza è definita dai Documenti Contrattuali.
- l) **Direttore dei Lavori:** La persona fisica a cui è affidato il compito della direzione e l'alta sorveglianza dei Lavori.
- m) **Gestore del Contratto:** il rappresentante della Committente designato per le verifiche, controlli ed eventuale coordinamento fra più appaltatori.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

- n) **Direttore del Cantiere:** Il rappresentante dell'Appaltatore a cui è affidata la conduzione e l'organizzazione del Cantiere.
- o) **Subfornitore o Subappaltatore:** La persona fisica o giuridica che eseguirà una parte o parti dei Lavori per impegno assunto direttamente coll'Appaltatore.
- p) **Prezzi contrattuali:** I prezzi riportati nell'elenco prezzi scontati del ribasso in percentuale stabilito in sede di gara.
- q) **Singolare e Plurale:** Le parole espresse al singolare includono anche il plurale e viceversa quando il contesto lo richiede.
- r) **Capitolato Speciale di Appalto:** il documento contenente la descrizione delle lavorazioni, con l'indicazione degli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto.
- s) **Progetto:** I documenti contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto dell'appalto.

ART. 3 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le targhe delle apparecchiature, le specifiche tecniche, i cataloghi, i disegni ed i manuali di istruzione per la manovra e la manutenzione delle apparecchiature, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione consegnata dall'Appaltatore alla Committente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 4 - UNITA' DI MISURA

Nell'esecuzione dei Contratti si userà il sistema S.I.

ART. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il Contratto è l'atto o il complesso di atti che definisce l'oggetto dei Lavori e stabilisce le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti il Contratto stesso.

Il Contratto fa riferimento ai Documenti Contrattuali che definiscono sia le norme generali sia le caratteristiche tecniche relative all'oggetto dello stesso.

I Documenti Contrattuali che definiscono e regolano i rapporti di norma sono, quando necessari, i seguenti:

- Lettera di invito o richiesta d'offerta;
- Capitolato Generale di Appalto; il presente documento che regola in via generale il contratto di appalto;
- Capitolato Speciale di Appalto, redatto in relazione al tipo di Contratto, contenente la descrizione delle lavorazioni, con l'indicazione degli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto;
- Lettera di Incarico (Ldl): Documento integrante la Convenzione per Lavori o l'Ordine per Servizi Vari, emesso dal Gestore dell'Ordine del Committente per l'esecuzione specifica di Lavori;
- Specifiche Tecniche, che contengono le norme e le prescrizioni tecniche relative all'oggetto del contratto;
- Elenco Prezzi o Computo Metrico, documento contenente i prezzi da applicare per la determinazione dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore per le prestazioni eseguite;

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

- Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera: documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
- Piano sostitutivo di sicurezza: documento redatto dall'Appaltatore in sostituzione del piano di sicurezza e coordinamento, quando non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
- Cronoprogramma : il documento che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione e che visualizza le principali attività dei lavori e/o Forniture e/o dei Servizi;
- Disegni;
- Programma Controllo o Garanzia della Qualità quando necessario;
- L'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, per quanto non in contrasto con i documenti sopra menzionati.

Possono far parte del Contratto e quindi dei Documenti Contrattuali, eventuali altri documenti (programmi dettagliati dei Lavori, fogli dati, elenchi materiali, formulari per prove e collaudi, elenco subfornitori, etc.). La definizione delle modalità di erogazione del corrispettivo contrattuale (ad esempio se a misura, a corpo, a corpo con prezzo chiuso cosiddetto "chiavi in mano", parte "a corpo" e parte "a misura") è indicata nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nella Lettera di Invito.

Nel caso l'Appaltatore riscontri errori o discordanze nei documenti contrattuali, è tenuto ad informare immediatamente il Committente, affinché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione, che avrà valore autentico e definitivo.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile per i lavori eventualmente eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, qualora non abbia richiesto tempestivamente, ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in merito all'interpretazione del contratto.

Tutta la documentazione prodotta dall'Appaltatore dovrà essere fornita su supporto informatico più tre copie cartacee.

ART. 6 - DISCORDANZA FRA I DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con riferimento ai Documenti Contrattuali menzionati all'art. 5, si stabilisce che, in caso di non conformità o di divergenza tra due o più di essi, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente rispetto al contenuto dei successivi secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati elencati nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto e, in mancanza, secondo l'ordine nel quale i documenti sono elencati nell'art. 5.

Le eventuali deroghe contenute in un Documento Contrattuale rispetto ad un altro che lo preceda nell'elenco summenzionato, hanno valore solo se espressamente enunciate nel documento con riferimento diretto alla prescrizione derogata.

Nel caso di discordanze tra Documenti Contrattuali emessi dalla Committente e documenti dell'Appaltatore entrati a far parte dei Documenti Contrattuali, prevalgono i documenti della Committente.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto con la migliore diligenza.

L'Appaltatore garantisce, in particolare, che tutte le prestazioni oggetto del contratto siano effettuate a regola d'arte ed eseguite da personale dotato di adeguata idoneità tecnico-organizzativa-professionale.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi ad esclusivo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli, esplicitamente indicati nei Documenti Contrattuali, a carico della Committente.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore prevista nei Documenti Contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore sostenere obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a totale carico dell'Appaltatore.

Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle "condizioni generali di vendita" dell'Appaltatore, nell'offerta o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto nei Documenti Contrattuali.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi generali:

- a) organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- b) avere cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
- c) garantire che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
- d) fornire ai propri dipendenti:
 - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D. Lgs. 81/08);
 - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, let. d; artt. 74-79 del D. Lgs. 81/08);
 - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);
- e) farsi carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 242-244, 259-261, 279-231 del D. Lgs. 81/08);
- f) mettere a punto le Procedure Operative di Sicurezza (POS) necessarie all'esecuzione ottimale del lavoro/servizio/fornitura previsti dall'appalto prima dell'avvio dello stesso;
- g) nelle aree di transito interne all'Azienda, attenersi alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
- h) segnalare al Gestore dell'Ordine ed al Servizio di Prevenzione e Protezione del Datore di Lavoro Committente tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
- i) impegnarsi a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
- j) impegnarsi a comunicare al Gestore dell'Ordine qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono);
- k) richiedere all'Appaltante/Committente l'autorizzazione al sub-appalto dei lavori/servizi/forniture dichiarate in fase di gara;
- l) partecipare attivamente alla cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e per l'attuazione del coordinamento in merito agli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori;
- m) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 8 - RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE

La Committente delega un suo rappresentante, al quale è assegnato il compito di effettuare le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto.

Il rappresentante della Committente è in generale designato come Gestore del Contratto.

La Committente comunica il nominativo del Gestore del Contratto. Il Direttore dei Lavori può assumere anche la funzione di Gestore del Contratto, la qual cosa verrà comunicata all'Appaltatore prima dell'inizio dei Lavori.

Il Gestore del Contratto, tramite tecnici suoi sostituti, o tramite Enti o Funzioni all'uopo designate dal Committente, provvederà direttamente a:

- seguire l'esecuzione dei Lavori, verificando il rispetto del programma contrattuale;
- apportare eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori, al fine di una migliore esecuzione dei medesimi e/o per tener conto di eventuali interferenze tra programmi di esecuzione di diversi Appaltatori che si dovessero trovare ad operare nel medesimo cantiere;
- Controllare ed Attestare la quantità e la qualità dei materiali e delle risorse impiegate nei Lavori, lo stato di avanzamento dei Lavori, la conformità dei Lavori al progetto e la loro esecuzione (a regola d'arte);
- Denunciare i vizi e le difformità delle opere, i ritardi nell'esecuzione dei Lavori e altre eventuali inadempienze riscontrate;
- Rilevare le opere eseguite, compilare la documentazione giustificativa ed effettuare la contabilità dei Lavori, nel caso non sia stata designata dalla Committente una specifica Funzione allo scopo;
- Effettuare in corso d'opera verifiche ed ispezioni usuali e/o contrattuali, o che comunque fossero a suo giudizio necessarie, per quanto riguarda il modo di esecuzione dei Lavori ed i materiali forniti.

Per l'espletamento dei sopracitati compiti, il Gestore del Contratto avrà diritto in qualsiasi momento o circostanza ad accedere alle officine, baracche, magazzini e luoghi di lavoro in genere dell'Appaltatore, sia nel cantiere sia nelle officine dell'Appaltatore stesso e/o dei Suoi Subappaltatori.

La presenza del personale della Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né liberano l'Appaltatore dagli obblighi su di Lui incombenti in forza delle Leggi, Regolamenti e Norme in vigore.

Ogni intervento della Committente non può essere invocato dall'Appaltatore come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei Lavori nel loro complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali, in quanto a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza degli ambienti, chiusi o aperti, in cui dovranno transitare e/o operare i rappresentanti della Committente durante le verifiche, le ispezioni e la loro permanenza, per qualsiasi ragione, nei cantieri e nelle zone di lavoro.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà rendere tempestivamente edotto, per iscritto, il Gestore del Contratto dei nuovi rischi esistenti nelle aree di lavoro, in seguito alla loro consegna, e dei rischi presenti nei propri cantieri.

ART. 9 - DIRETTORE DEI LAVORI

La Committente provvede a nominare il Direttore dei Lavori, comunicandolo all'Appaltatore.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Il Direttore dei Lavori curerà l'andamento generale dei Lavori, assumendo gli obblighi, diritti e responsabilità che la Legge pone a suo carico.

Egli ha il compito di accertare che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano in tutto e per tutto alle condizioni contrattuali e che siano eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche.

A questo scopo egli può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché contestare e respingere una esecuzione che non risponda alle regole dell'arte, prendere visione delle bollette di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni. Egli esercita la sua opera di sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e la durata che ritiene necessarie. Al Direttore dei Lavori è altresì demandato il compito di procedere alla liquidazione dei lavori e di assistere alle operazioni di collaudo.

Il Direttore dei Lavori risponde della regolare riuscita delle opere progettate, mai dei mezzi e modalità con cui vengono eseguite.

Il Direttore dei Lavori potrà anche assumere, a insindacabile giudizio della Committente, le funzioni di Gestore del Contratto di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, con l'accettazione del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, propone, per iscritto alla Committente, per la Direzione del Cantiere o delle Sue attività, un proprio rappresentante, in possesso di idonea competenza professionale, che assumerà tutte le responsabilità che la Legge pone a suo carico.

In mancanza di tale comunicazione non potrà essere avviato il cantiere per colpa dell'Appaltatore, quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

In caso di Associazioni Temporanee di Impresa o di consorzi, i rapporti con la Committente, compresi quelli di carattere amministrativo, saranno tenuti esclusivamente dalla società a cui è stato conferito mandato collettivo speciale, in qualità di Capogruppo.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, al quale competono tutte le responsabilità sia di natura civile che di natura penale, derivanti a norma delle vigenti disposizioni dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei Lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito delle necessarie deleghe per l'organizzazione del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, anche allo scopo di evitare infortuni agli addetti ai lavori.

L'Appaltatore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del Suo rappresentante con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire il Suo rappresentante in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.

La Committente ha la facoltà di rifiutare, senza doverlo motivare, il rappresentante designato dell'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del Contratto, ove espressamente richiesto dalla Committente, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Nel caso in cui l'Appaltatore non presti la cauzione entro il termine stabilito dalla Committente, il Contratto sarà considerato risolto per Sua colpa, salvo il diritto della Committente al risarcimento del danno.

La fidejussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione deve contenere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria; per fruire di tali benefici i concorrenti devono presentare, unitamente alla garanzia, i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'Appaltatore.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che la Committente abbia eventualmente pagato durante l'esecuzione del Contratto, in rapporto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

La Committente avrà pure il diritto di valersi della cauzione per:

- a) spese di lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che fosse costretto a pagare in conformità alle norme della Legge n. 1369 del 23.10.1960 per gli eventuali danni subiti, etc.
- b) provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni delle leggi dei contratti collettivi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere .

In tutti i predetti casi la Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi spettanti.

La suddetta garanzia è valida fino alla completa consegna di quanto previsto quale oggetto dell'appalto, fino all'esito positivo del collaudo e comunque fino al momento in cui la Committente emetterà comunicazione di svincolo a mezzo di lettera raccomandata A.R., subordinatamente all'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni di Contratto, alla data del rilascio del certificato di Collaudo Finale del complesso delle Opere oggetto del Contratto o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, salvo quanto diversamente stabilito nei Documenti Contrattuali.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”, qualora applicabile
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche “Regolamento” (in quanto compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati)
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Regolamento per le procedure di appalto e in economia di lavori, forniture e servizi di Acsm Agam S.p.A. e le società del Gruppo

L'Appaltatore dovrà assicurare il personale dipendente ed essere in regola con i contributi INAIL-INPS ed eventualmente Cassa edile, e prima dell'inizio lavori comunicherà la propria posizione previdenziale ed assicurativa.

L'Appaltatore, sotto la Sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavoro in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, dei contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, di inquinamento ambientale e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto anche in relazione all'esecuzione di Lavori su impianti in esercizio oppure in prossimità degli stessi.

L'Appaltatore, inoltre dovrà prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e norme interne di sicurezza della Committente, ed in particolare adeguarsi a quanto prescritto relativamente ai rapporti tra la Committente e gli Appaltatori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è invitato ad esibire, contestualmente alla presentazione dei consuntivi mensili, il DURC aggiornato ed in corso di validità, ferma restando la verifica in ordine alla veridicità dei dati in esso contenuti da parte della Committente.

ART. 13 - LEGGI ANTIMAFIA

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in vigore alla data di stipula del Contratto o sopravvenute in corso di esecuzione di esso. In particolare l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione prescritta da tali disposizioni. In difetto, la Committente avrà diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 62, salva ed impregiudicata l'eventuale nullità ex lege del Contratto stesso.

ART. 14 - CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, conferma di avere acquisito piena conoscenza del progetto, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche), delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici e ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da Lavori su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei Lavori (strade di accesso, cave, discariche, permessi, etc.) così che, oltre al prezzo

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

pattuito, Egli non ha diritto in seguito ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei Lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali.

ART. 15 - COMPENSO E REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

Tutte le prestazioni, i materiali, i servizi, gli accessori e gli altri oneri necessari per la corretta esecuzione dell'Appalto si intendono compresi nel/i prezzo/i pattuito/i.

All'Appaltatore vengono corrisposti, per i lavori da Lui effettivamente eseguiti ed accettati dalla Committente, i compensi specificati nel Contratto.

Detti compensi sono stabiliti tenendo conto, fra l'altro, delle condizioni ambientali - da ritenersi note all'Appaltatore - in cui sono eseguite le opere e sono remunerativi, oltre che dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente ai Lavori considerati; essi si intendono al netto del valore di eventuali materiali forniti dal Committente.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in considerazione del fatto che nel prezzo concordato il Fornitore ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura, restando pertanto escluso il ricorso da parte del fornitore agli articoli 1467 e 1664 c.c.. Tutti gli oneri fiscali o finanziari derivanti dalla fornitura, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relativi all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, imposte sul patrimonio, brevetti, salvo patto contrario, si intendono a carico del Fornitore.

I prezzi valgono per qualsiasi ordine e grado di difficoltà, ed includono tutti i costi ed oneri diretti (mano d'opera, materiali e mezzi d'opera) ed indiretti (imprevisti, installazione di cantiere, opere provvisorie, spese generali, rischi ed utili) relativi all'esecuzione delle opere a regola d'arte, secondo le norme esecutive ed i migliori metodi operativi, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, previdenza ed assistenza.

Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per rivendicazioni riguardanti condizioni di lavoro aventi ordine e grado di difficoltà superiori a quanto Egli abbia previsto.

Eventuali Lavori aggiuntivi, non espressamente previsti e non compresi nei compensi pattuiti, che venissero ordinati dal Committente ai sensi dell'art. 45 o si rendessero necessari per eventi sopravvenuti, saranno compensati a misura o a corpo, ai prezzi da concordarsi di volta in volta ai sensi dell'art. 16. A questo fine, peraltro, tali Lavori devono essere preventivamente autorizzati od ordinati dal Committente per iscritto.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei prezzi, di cui al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione dei Lavori, prestazioni e forniture oggetto dei medesimi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità definite nell'art. 50.

ART. 16 - PREZZI PER LAVORI E FORNITURE DI MATERIALI NON INCLUSI NELL'ELENCO PREZZI

Qualora nell'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria la determinazione di prezzi per lavori, forniture e quanto altro necessario per l'espletamento dell'appalto, non inclusi nell'elenco prezzi, la Committente e l'Appaltatore vi provvederanno di comune accordo procedendo come segue, secondo la priorità indicata :

- 1) per **Analogia**, il prezzo sarà ricavato dai prezzi elementari delle voci esistenti nell'elenco prezzi di riferimento contrattuale, i prezzi così stabiliti saranno soggetti al ribasso d'asta di aggiudicazione;
- 2) **Deducibili dal listino C.C.I.A.A.**, qualora i prezzi non possano essere determinati con il criterio di cui al punto precedente, si farà riferimento, ove possibile, al listino delle opere edili in Milano della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) relativo al trimestre

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

precedente a quello della data di notifica della aggiudicazione. Tali prezzi, senza dare luogo alle maggiorazioni previste nella premessa e nelle avvertenze di ogni capitolo, saranno soggetti ad uno sconto unico nella misura del 20 % (venti per cento). Lo stesso Listino rimarrà valido per tutta la durata dell'appalto.

3) Trattativa, nel caso che i prezzi non possano essere determinati con i metodi precedenti l'Appaltatore procederà come segue:

- definirà con la Committente tutti i dettagli tecnici e qualitativi, le modalità di esecuzione e la contabilizzazione se a misura o a corpo o mista.
- Presenterà un offerta tecnico economica alla funzione Approvvigionamenti con copia al Gestore del Contratto, il quale darà il benestare tecnico e, solo nei casi di urgenza il benestare all'inizio dei lavori.
- L'offerta economica dovrà indicare tutti i dati analitici necessari suddivisi in manodopera, materiali e mezzi d'opera, nonché le spese generali e gli utili (le tariffe della manodopera non potranno essere superiori a quelle previste dall'elenco prezzi).

I prezzi proposti saranno oggetto di trattativa tra la funzione Approvvigionamenti e l'Appaltatore.

ART. 17 – EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

Sulla fattura devono essere riportati obbligatoriamente:

- il codice CIG, qualora presente in ordine;
- il numero dell'ordine di riferimento;
- il nominativo del Gestore del Contratto.

Salvo esplicite clausole differenti contenute nella documentazione di gara o richiesta di offerta, riportate nell'ordine, le fatture dovranno essere emesse come segue:

- 90% a stati di avanzamento lavori (SAL) previa autorizzazione scritta da parte del gestore del contratto della Committente;
- 10% al collaudo positivo dell'opera previa autorizzazione scritta da parte del gestore del contratto della Committente

Le fatture devono essere emesse tassativamente solo dopo l'emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento da parte del Direttore Lavori o Direzione della Committente; pertanto alla fattura andrà allegato il documento stesso.

Le somme saranno liquidate a 60 gg. f.m. dalla data di presentazione della fattura.

Preventivamente alla liquidazione degli importi dovuti, ACSM-AGAM S.p.A. provvederà alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi - assicurativi (DURC).

Le fatture di tutte le società del Gruppo devono essere spedite al seguente indirizzo:

ACSM-AGAM S.p.A.
Via P. Stazzi n. 2
22100 Como (CO)
c.a. Ufficio Fornitori

Qualora il Fornitore intenda inviare le fatture in formato elettronico, l'indirizzo di spedizione è il seguente: ufficio.fornitori@pec.acsm-agam.it.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 18 - PENALI

18.1 - Penali per ritardo sull'ultimazione dei lavori

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori, quale risulta dalla Lettera d'Incarico o Ordine, ovvero nel caso in cui la data di Ultimazione dei Lavori verbalizzata (Art. 51) superi tale termine, si determina il diritto del Committente all'applicazione di una penale di importo pari allo 0,5% dell'importo indicato nella Lettera di Incarico o Ordine per ogni giorno solare di ritardo.

I giorni di ritardo sono da intendersi di calendario.

18.2 - Penali per ritardo nel recupero dei materiali di risulta

Eventuali ritardi nel recupero e nel trasporto degli sfridi e/o materiali di risulta non comporteranno l'applicazione delle penali suddette, purché da tali ritardi non derivino danni od aggravii di spesa per la Committente e sempre che non superino i 10 (dieci) giorni dal termine di Ultimazione dei Lavori; nel qual caso verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo oltre il decimo, una penale di importo pari allo 0,3% dell'importo indicato nella Lettera di Incarico o Ordine.

18.3 - Liquidazione ed ammontare totale delle penali

Le penali di cui al presente Art. 18 verranno trattenute dalla Committente mediante detrazione dall'importo del S.A.L. finale.

Qualora l'ammontare delle suddette detrazioni superasse quello della fattura di saldo, la Committente addebiterà all'Appaltatore il conguaglio sulla contabilità finale ed eventualmente, darà luogo all'incameramento della Cauzione definitiva fino a concorrenza.

La Fatturazione a saldo dei lavori sarà effettuata sulla scorta del Verbale di Collaudo redatto a seguito della Ultimazione Lavori, di cui all'Art. 51, controfirmato dalle Parti e quindi i casi di ritardo risulteranno da detto documento.

Si stabilisce inoltre che l'importo totale delle penali di cui ai precedenti Sub. 18.1, e 18.2 non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Appalto.

Rimane salvo il diritto della Committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 19 - SUBAPPALTO

19.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto, nei limiti previsti dalla legge e/o dal Contratto stesso.

19.2. Nel caso in cui il subappalto sia ammesso, l'Appaltatore deve indicare in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, nella Documentazione Tecnica di gara o di richiesta di offerta e/o nell'Ordine di Acquisto, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

19.3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d'Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento.

19.4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

19.5. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

- 19.6. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
- 19.7. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto nella Documentazione Tecnica di gara o di richiesta di offerta e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
- 19.8. In caso di pagamento diretto al subappaltatore, l'appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 19.9. Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
- 19.10. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 19.11. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 19.12. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici.
- 19.13. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 19.14. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza fisica dei lavoratori.
- 19.15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il contratto di subappalto deve contenere, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (se esiste un CIG di riferimento), il seguente articolo:
- Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*
- 1) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con ACSM-AGAM S.p.A./la Committente, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 - 2) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad ACSM-AGAM S.p.A./la Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 - 3) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad ACSM-AGAM S.p.A./la Committente.*

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire sul luogo dei lavori la presenza costante del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'affidamento dei lavori a terzi, in violazione di quanto precede, dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto senza compensi e/o indennizzi per l'Appaltatore e con effetto immediato, con una semplice dichiarazione del Committente stesso.

ART. 20 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle Condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere a Lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei Documenti di Contratto sono da Lui riconosciuti idonei al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale della Committente incaricato di verifiche e sorveglianza della conduzione dei Lavori, l'eventuale approvazione da parte della Committente o dei suoi rappresentanti di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore solleva la Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dei Lavori o derivante da Sua inadempienza delle prescrizioni contrattuali; pertanto l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dalla Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino.

L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei Lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o dai Lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo gli venga rivolta.

L'Appaltatore è tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i Suoi dipendenti e, nel caso, dei Suoi Subappaltatori o fornitori.

L'Appaltatore è totalmente responsabile dei danni arrecati alle opere ed ai dipendenti della Committente, per fatto di terzi, o per fatto doloso o colposo del Suo personale, dei Suoi Subappaltatori e dei Suoi ausiliari in genere e di chiunque Egli debba rispondere nell'esecuzione del Contratto.

Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa di cui all'art. 22.

Sinistri ed infortuni che dovessero verificarsi nei riguardi del personale dell'Appaltatore, a cose dell'Appaltatore o del Suo personale, restano a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei Lavori e/o riflettersi negativamente sull'immagine della Committente, dovrà essere segnalato alla Committente stessa nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'evento.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con idonea documentazione. Inoltre dovrà inviare copia di qualsivoglia citazione e documento relativo ad atti giudiziari.

ART. 21 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore garantisce in particolare ed in ogni tempo la Committente da qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica od altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 22 - RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI IL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che ogni informazione o conoscenza tecnologica, acquisita per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del contratto rimanga riservata e non sia divulgata a Terzi, salvo esplicita autorizzazione della Committente.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 23 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore deve stipulare e mantenere valide ed efficaci, a suo completo onere, polizze assicurative con primarie compagnie, in relazione al contratto affidatogli, che tenga indenne la Committente da tutti i danni all'opera oggetto del contratto ed alle opere preesistenti, o dai danni prodotti a terzi, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati (CONSTRUCTION ALL RISK).

La somma da assicurare e i massimali di copertura sono precisati nei documenti contrattuali.

La decorrenza di validità delle polizze va dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; in ogni caso la validità delle polizze si estende ai dodici mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori.

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore di visionare le polizze al fine di verificare, anche tramite propri esperti, le coperture, i massimali e le condizioni. La Committente potrà altresì richiedere di adeguare le predette polizze in relazione alle caratteristiche del contratto.

In particolare l'Appaltatore dovrà possedere le coperture assicurative che seguono:

- Assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi;
- Assicurazioni contro gli infortuni dei propri dipendenti;
- Assicurazioni contro danni di esecuzione (CAR), con estensione di garanzia a copertura dei rischi di danni ad opere ed impianti anche limitrofi;
- Assicurazione Responsabilità Civile verso i propri dipendenti (R.C.O.);
- Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di terzi con un massimale unico per sinistro non inferiore a 2.000.000,00 Euro (duemilioni/00). La Committente e i dipendenti della stessa, i Subappaltatori e i Fornitori sono considerati Terzi;
- Assicurazione riferita agli eventuali automezzi impiegati nell'area dei lavori con coperture e massimali pari, come minimo, a quanto previsto dalle leggi in vigore.

Quanto sopra vale anche per i Subappaltatori.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.

Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R..

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

ART. 24 - RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI

Qualora nel cantiere operino altri Appaltatori e/o fornitori per conto della Committente, nonché personale della Committente stessa, l'Appaltatore deve favorire l'instaurazione di rapporti di buon vicinato, di collaborazione e di coordinazione, ai fini del buon svolgimento dei rispettivi Lavori.

Qualora si verificano situazioni di disaccordo, la Committente interviene per mezzo del Gestore del Contratto o di altra Funzione a ciò preposta, come arbitro inappellabile, ferme restando comunque le rispettive responsabilità degli Appaltatori coinvolti, come previste da Norme, Leggi e Capitolati applicatisi ai Contratti di Appalto.

In particolare l'Appaltatore è responsabile dei danni che possano derivare alla Committente da dette situazioni di disaccordo.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla Committente e da altri Appaltatori o fornitori che operino contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono i Lavori a Lui affidati, per il buon andamento dell'insieme di tutti i Lavori.

L'esecuzione dei Lavori appaltati può essere condizionata da altre attività contemporanee, e pertanto programmi e svolgimento dei Lavori devono essere concordati tra la Committente e l'Appaltatore, senza che ciò costituisca di per sé motivo di rallentamento e/o di sospensione dei lavori, né diritto a richiedere compensi diversi ed aggiuntivi da quelli pattuiti nel Contratto.

ART. 25 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI LAVORI

La Committente si riserva il diritto di sorvegliare e controllare i Lavori oggetto del Contratto senza che possano essere considerate come ingerenze nella conduzione del Contratto.

Modalità, estensione ed oggetto della sorveglianza e del controllo saranno definiti nei Documenti Contrattuali, in dipendenza della natura del Contratto stesso e degli obiettivi che la Committente intende con essi perseguire.

La sorveglianza o il controllo dei Lavori sarà effettuata dal Gestore del Contratto, direttamente o tramite tecnici suoi delegati, o altri Enti o Funzioni all'uopo designati dalla Committente.

ART. 26 - ORDINI DELLA COMMITTENTE

Qualora la Committente, tramite il Gestore del Contratto o altra Funzione a ciò preposta, impartisca disposizioni od ordini in relazione ai tempi ed ai modi di esecuzione dei Lavori, ove ciò sia ammissibile stante la natura del Contratto, e/o riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali, l'Appaltatore deve dare immediatamente corso alle disposizioni impartite, salva la Sua facoltà di formulare riserve ed osservazioni nei modi previsti dall'art. 50.

Qualora si renda necessaria l'esecuzione di opere o prestazioni non determinate esattamente nel progetto o la redazione di eventuali varianti al progetto stesso, ai sensi dell'art. 45, la Committente, tramite il Gestore del Contratto, di volta in volta impartirà ordini o disposizioni, nei limiti e con le modalità derivanti dalla natura del Contratto.

Inoltre, qualora risulti che le opere e le forniture non siano eseguite in conformità alle prescrizioni del Contratto o secondo le regole d'arte, il Gestore del Contratto assumerà i provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità rilevate.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Tali provvedimenti sono a cura e spese dell'Appaltatore, salvo e riservato il riconoscimento alla Committente degli eventuali danni.

Gli Ordini e le prescrizioni suindicati non costituiscono ingerenza nell'esecuzione del Contratto, che rimane di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, ma sono finalizzati unicamente alla tutela dei legittimi interessi della Committente.

ART. 27 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni all'Appaltatore sono fatte esclusivamente per iscritto, da parte del Gestore del Contratto. Esse avvengono mediante Note di Servizio, redatte in duplice copia, una delle quali l'Appaltatore (o il Suo rappresentante in cantiere) deve restituire firmata per ricevuta.

Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse formulare in merito ai contenuti di comunicazione ricevuta, devono essere da Lui presentate per iscritto al Gestore del Contratto, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza delle osservazioni, intendendosi altrimenti la stessa accettata integralmente e senza alcuna riserva.

La Committente notificherà all'Appaltatore entro i successivi venti giorni le sue decisioni in merito alle eventuali osservazioni da questi formulate nei termini e nei modi sopra indicati.

Ogni comunicazione dell'Appaltatore alla Committente deve essere inoltrata anche al Gestore del Contratto ed esclusivamente per iscritto.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza della Committente, di cui necessiti per la prosecuzione dei Lavori a regola d'arte.

Qualora la Committente ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni, malgrado la richiesta dell'Appaltatore in tempo utile ed il ritardo comporti l'interruzione dei Lavori, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 46.

Le comunicazioni della Committente si intendono ricevute e conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell'Appaltatore, ovvero dalla data di ricezione del documento inviato a mezzo raccomandata r.r. indirizzata al domicilio dell'Appaltatore, ovvero inviato via fax.

ART. 28 - COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei Contraenti deve aderire alla richiesta di constatazione e verbalizzazione in contraddittorio di situazioni o fatti verificatisi durante l'esecuzione del Contratto. Resta fermo che la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

L'Appaltatore deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di Lavori che non sono di Sua competenza, ma che possono interferire con le opere in corso o condizionarle.

ART. 29 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione di Lavori ordinati dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio, commisurato all'urgenza dei Lavori, la Committente ha il diritto di procedere alla loro esecuzione d'ufficio, sia affidandola ad altri che provvedendo direttamente.

I maggiori oneri che la Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione delle Condizioni di Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 30 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'ottenimento delle autorizzazioni, da richiedere a Enti Pubblici ed a privati per l'opera da realizzare e le relative occupazioni permanenti di terreni, salvo diversa pattuizione contemplata nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA), deve ritenersi a cura ed a spese della Committente, a carico della quale rimangono gli oneri relativi ad eventuali servitù.

Il rilascio di dette autorizzazioni viene, di volta in volta, comunicato all'Appaltatore, che si obbliga, senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalità di lavoro concordate dalla Committente con i terzi interessati.

Qualora per l'esecuzione del lavoro si debba accedere a proprietà asservite, l'Appaltatore deve sempre preavvertire il proprietario delle stesse.

Le autorizzazioni per l'eventuale occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato (con tutte le relative spese), che si rendessero necessarie per l'installazione del cantiere dell'Appaltatore, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire gli attraversamenti di opere pubbliche (linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, ferrovie, strade, ecc.), previa conferma da parte della Committente e subordinatamente alle eventuali necessità di servizio degli Enti interessati; si impegna altresì a non sollevare eccezioni se per dette esigenze, ivi comprese quelle di esercizio della Committente stesso per l'attraversamento delle condutture di sua proprietà, il programma dello svolgimento dei Lavori dovesse subire alterazioni o ritardi, salvo il suo diritto a richiedere per iscritto, un prolungamento dei termini di completamento dei Lavori, non eccedente il ritardo eventualmente verificatosi.

L'Appaltatore si impegna inoltre a prendere accordi diretti con gli Enti proprietari o comunque responsabili delle strade e della viabilità, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni impartite dagli stessi, onde evitare o ridurre al minimo le interruzioni del transito e a provvedere a tutte le segnalazioni diurne e notturne prescritte e/o necessarie per evitare pericoli alla pubblica incolumità.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere, a Sua cura e spese, dalle competenti Autorità, i permessi per l'eventuale utilizzo di mine, che deve essere fatto in accordo con le prescrizione di Legge ed utilizzando tutte le segnalazioni e prescrizioni necessarie per evitare pericoli a terzi.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura e spese, a richiedere alle competenti Autorità l'autorizzazione all'uso di materiali od apparecchiature con emissione di radiazioni (ad esempio, per il controllo non distruttivo di saldature) e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare pericoli alle maestranze impiegate e nei riguardi di terzi.

ART. 31 - PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI

Il personale addetto ai lavori dovrà essere obbligatoriamente munito dei D.P.I. richiesti dal piano di sicurezza e in particolare, di scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, etc..

Il mancato rispetto del piano di sicurezza costituirà motivo di allontanamento dell'Appaltatore dal cantiere e, nei casi più gravi, di rescissione contrattuale in danno.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore dovrà altresì assicurare lo svolgimento delle prestazioni con il personale dipendente, di assoluta fiducia, che abbia requisiti fisici e capacità professionali tali da garantire una soddisfacente esecuzione delle prestazioni stesse, ed inoltre garantirà che il personale impiegato sia fornito di abiti da lavoro decenti e consoni all'ambiente in cui il lavoro viene svolto.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro vigenti nel proprio settore di attività.

L'Appaltatore si deve impegnare ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in materia di lavoro dipendente, nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno corretto e dovrà uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Committente.

L'Appaltatore, ove la Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Committente non Lo esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità. Non si darà comunque corso al pagamento della rata di saldo finale, senza la dichiarazione esplicita dell'Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti istituzionali interessati e dei terzi in genere.

L'Appaltatore deve provvedere che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche per il personale dipendente degli eventuali Subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale da Lui direttamente dipendente, o eventualmente dipendente da Suoi Subappaltatori autorizzati, di adeguato mezzo di identificazione, comunque necessario per accedere al cantiere.

Il documento di identificazione deve essere munito di fotografia e deve attestare l'appartenenza del personale alla struttura dell'Appaltatore, con relativa qualifica e posizione previdenziale ed assicurativa.

L'accesso al cantiere verrà interdetto a personale non munito di tale mezzo di identificazione.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Gestore del Contratto una lista completa e dettagliata del personale autorizzato ad accedere al cantiere e dovrà tempestivamente provvedere ad eventuali aggiornamenti.

Resta comunque convenuto che la consegna di tale lista al Gestore del Contratto non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in relazione alla conduzione dei Lavori.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire secondo quanto concordato con il Gestore del Contratto.

La Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, anche in corso di esecuzione dei lavori, l'idoneità tecnica del personale dell'Appaltatore, mediante prove di idoneità relativamente a quelle lavorazioni che, a suo insindacabile giudizio, lo richiedono e di pretendere la sostituzione degli addetti ritenuti inadeguati, senza corrispondere compensi di alcun genere.

Quanto sopra anche relativamente agli aspetti comportamentali.

ART. 32 – MACCHINARI ED ATTREZZATURE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare in cantiere devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza, anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza, a cura e spese dell'Appaltatore.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura e dei materiali, eventualmente dotandosi di idonea baracca. La Committente non sarà in alcun modo responsabile per furti, atti vandalici o danni verificatisi ad attrezzature/materiali non adeguatamente custoditi.

ART. 33 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore si impegna all'applicazione completa della normativa speciale in materia di "prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute" di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia, e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di eventuali collaboratori, a qualsiasi titolo, degli stessi. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i..

Il personale addetto ai lavori dovrà essere obbligatoriamente munito dei D.P.I. richiesti dal piano di sicurezza ed in particolare di scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, maschere antigas, ecc. Il mancato rispetto del piano di sicurezza costituirà motivo di allontanamento dell'Appaltatore dal cantiere e, nei casi più gravi, di rescissione contrattuale in danno.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., vige l'obbligo, per il personale che opera nel cantiere, di essere immediatamente riconoscibile attraverso l'esibizione di una tessera contenente foto e generalità del lavoratore e nome del datore di lavoro.

Tutto il personale dovrà osservare la normativa vigente sotto la responsabilità del Referente per la Sicurezza dell'Appaltatore e/o Capocantiere; quest'ultimo è tenuto ad attuare e rispettare quanto indicato nel Piano Operativo di Sicurezza approvato dalla Committente e dovrà informare la Committente nel caso di eventuali infortuni dei lavoratori impiegati.

L'Appaltatore dovrà fornire al preposto della Committente, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco delle persone che intende utilizzare; dovrà operare con personale idoneo e dotato delle conoscenze specialistiche in merito ai lavori da effettuare; dovrà rispettare inoltre i tempi previsti, i requisiti contrattuali e di legge, e quelli relativi alla Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà informare il proprio personale in ordine ai rischi specifici, ed alle norme di igiene ambientale e di comportamento nell'area di lavoro; dovrà assumersi le responsabilità derivanti dall'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

L'accertato, mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei piani di sicurezza o delle previsioni dei regolamenti di sicurezza, inerenti l'oggetto del contratto, darà diritto alla Committente di risolvere il Contratto.

ART. 34 - CONSEGNA DELLE AREE DI LAVORO

La Committente affida all'Appaltatore le aree nelle quali dovranno essere eseguiti i Lavori oggetto del Contratto, liberi da impedimenti.

La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore e sottoscritto da entrambi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dell'area di lavoro, la Committente fisserà una nuova data. In tal caso, il termine per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei Lavori o dal Gestore del contratto, la Committente ha il diritto di risolvere il contratto e di escutere la cauzione definitiva.

Il contratto può stabilire che la consegna dei lavori sia effettuata in più fasi.

E' facoltà della Committente affidare le aree di lavoro prima della stipula del contratto, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore è responsabile delle aree di lavoro affidateGli dalla Committente.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, incaricato della Direzione del Cantiere, è tenuto a prendere conoscenza dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza nelle quali prende in consegna l'impianto su cui od in prossimità del quale devono essere eseguiti i Lavori e, di conseguenza, ne renderà edotti i suoi dipendenti ed adotterà tutte le necessarie misure e precauzioni richieste dallo specifico tipo di lavoro.

Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore ha l'obbligo di interdire il transito nelle aree di cantiere e nelle aree assegnate all'Appaltatore, al personale e ai mezzi di terzi (compresi i propri Subappaltatori), se prima non li ha resi edotti dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza, dandone specifico conto alla Committente.

Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore dovrà quindi rilasciare una apposita autorizzazione al transito (o permesso di agibilità), assumendosi quindi ogni responsabilità e dovrà farsela restituire quando il personale così autorizzato avrà completato il proprio compito o esaurito lo scopo per cui è stata richiesta l'autorizzazione.

Il Direttore di Cantiere è comunque tenuto a vigilare affinché tutto il personale, compreso quello dei suoi subappaltatori, operante nell'area di cantiere, rispetti scrupolosamente tutte le disposizioni e gli accorgimenti relativi alla sicurezza del lavoro.

Nel caso di presenza contemporanea di più Appaltatori, ciascuno sarà responsabile per i lavori relativi al proprio Contratto.

ART. 35 - INSTALLAZIONI DI CANTIERE ED OPERE PROVVISORIALI

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura dei Lavori appaltati, dovrà provvedere alla progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di adeguate ed efficienti installazioni di cantiere, complete di tutte le unità fisse e mobili di qualsiasi natura, anche speciali, necessarie allo svolgimento dei Lavori e dei montaggi.

Le Installazioni di Cantiere si intendono provvisorie e quindi non potranno avere mai carattere permanente, salvo quando indicato esplicitamente nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore dovrà provvedere anche alle eventuali Opere provvisorie che si rendano necessarie e dovrà curare che le stesse non subiscano od arrechino danni nel corso dei Lavori.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori sarà tenuto a modificare, sostituire od ampliare le Installazioni di Cantiere e le Opere provvisorie rispetto alle Sue previsioni iniziali, salvo nei casi e nella misura in cui ciò sia dovuto a specifiche esigenze della Committente, non strettamente relative all'esecuzione delle opere oggetto del Contratto.

L'Appaltatore deve curare che le Installazioni di Cantiere siano mantenute in piena efficienza per tutta la durata dei Lavori.

ART. 36 - IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITI

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, ai trasporti nell'ambito del cantiere, a tutte le operazioni di carico e di scarico, alla verifica dei materiali all'arrivo, al deposito, all'immagazzinamento nel

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

cantiere stesso ed alla sorveglianza di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti all'esecuzione dei Lavori di Sua competenza, anche se approvvigionati direttamente dalla Committente. L'Appaltatore dovrà svolgere le suddette attività in accordo con quanto eventualmente prescritto dal Gestore del Contratto.

L'Appaltatore è obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed utilizzati in maniera da assicurare la perfetta conservazione del relativo contenuto, separato nelle diverse qualità.

Resta inoltre a Suo carico l'onere della movimentazione dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari nel corso del montaggio.

L'entrata e l'uscita da tali depositi e magazzini dei materiali, apparecchiature e macchinari approvvigionati dalla Committente, sono regolati dalle disposizioni impartite dal Committente medesimo.

L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito dalla Committente, nonché di eventuali deperimenti non dipendenti da vizi intrinseci del materiale fornito dalla stessa.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad osservare scrupolosamente le leggi, i regolamenti ed ogni altra disposizione vigente per quanto attiene all'immagazzinamento ed all'impiego di materiali esplosivi, infiammabili ed inquinanti. Le opere e le prestazioni che si rendano necessarie per quanto sopra sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 37 - CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate le "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e le "Norme in materia di qualità dell'aria, ecc.", ed in generale tutte le norme in materia di protezione ambientale, nonché le prescrizioni delle competenti Amministrazioni statali, regionali e locali.

In particolare, l'Appaltatore dovrà adeguare alla Normativa vigente:

- gli scarichi delle acque reflue e le emissioni nell'atmosfera provenienti dal cantiere;
- gli scarichi delle acque reflue e le emissioni nell'atmosfera dell'opera oggetto del Contratto.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle norme e prescrizioni emanate nelle suddette materie anche durante l'esecuzione del Contratto e dovrà, fra l'altro, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, presentare tempestivamente le dichiarazioni e documentazioni prescritte o comunque richieste; adottare le misure appropriate e/o imposte dalle competenti Autorità, adeguando i propri impianti e le lavorazioni a quanto da esse stabilito; curare l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei lavori; prestarsi all'effettuazione delle verifiche, ispezioni e controlli prescritti o comunque richiesti dalla Committente o dagli Enti istituzionali interessati.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti per la località e per le condizioni del cantiere, comunque entro i valori indicati dalla Regione Lombardia in materia di inquinamento sonoro.

Gli eventuali maggiori costi e ritardi implicati dall'adeguamento delle Installazioni di Cantiere e dei Lavori alle norme e prescrizioni in materia e/o dipendenti da sospensioni o rallentamenti imposti da Autorità ed Enti non comportano diritto dell'Appaltatore a richiedere maggiori compensi, né lo spostamento dei termini di ultimazione delle Opere, salva l'ipotesi che detti maggiori costi e ritardi conseguano a disposizioni vigenti di carattere generale sopravvenute e diverse da quelle vigenti al tempo della stipula del Contratto.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 38 - MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE

Tutti i materiali, che per Contratto devono essere forniti dalla Committente, saranno prelevati e caricati su opportuni mezzi a cura dell'Appaltatore presso il magazzino della Committente, salvo diversa pattuizione definita nei documenti contrattuali.

Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico dell'Appaltatore.

Dal momento della consegna dei materiali nel magazzino della Committente, tutte le operazioni necessarie per il loro trasporto al luogo di impiego, carico e scarico, sono a carico dell'Appaltatore, anche se effettuate in più riprese e con deposito intermedio in aree provvisorie.

S'intendono pure a carico dell'Appaltatore tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese) eseguite nell'ambito del cantiere oggetto del Contratto.

Nelle operazioni di trasporto s'intende compresa anche l'operazione di pesatura che risultasse necessaria ai fini della contabilizzazione dei Lavori.

L'Appaltatore, all'atto del ricevimento dei materiali, è tenuto ad effettuare, a Sua cura e spese, un controllo visivo e dimensionale per accertarne la consistenza e lo stato di conservazione, in accordo alle specifiche od alle norme citate nei Documenti Contrattuali; dal momento della presa in consegna, l'Appaltatore si assume tutte le responsabilità per ogni danno che si dovesse verificare ai materiali stessi.

All'Appaltatore è fatto divieto di asportare dal cantiere materiali di qualsiasi qualità e natura, salva autorizzazione scritta della Committente.

Il materiale della Committente, preso in consegna dall'Appaltatore, deve essere tenuto diviso per tipo e qualità, secondo le prescrizioni date dal Committente.

In genere, l'Appaltatore deve provvedere all'accurata disposizione in magazzino dei materiali, secondo le caratteristiche specifiche e la qualità degli stessi.

ART. 39 - MATERIALI ED APPARECCHIATURE FORNITI DALL'APPALTATORE

I materiali e/o apparecchiature da fornire e/o da impiegare nell'esecuzione dei Lavori dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed ai requisiti specifici riportati nei Documenti Contrattuali.

In assenza di diverse prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali, i materiali e/o apparecchiature dovranno essere nuovi, adatti al loro utilizzo e delle migliori qualità esistenti in commercio.

Nessun materiale può essere impiegato se non sia stato preventivamente accettato dalla Committente, la quale ha il diritto di rifiutare materiali che ritenga non adatti per la buona riuscita dei lavori.

ART. 40 - PROVE E CONTROLLI

Le prove ed i controlli sui materiali ed apparecchiature dovranno essere eseguiti in accordo alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

Dette prove saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore, salvo quanto diversamente specificato nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente, con opportuno anticipo, la data in cui verranno effettuate le prove ed i collaudi, salva restando la facoltà della Committente di parteciparvi.

Qualora la Committente abbia rifiutato materiali e/o apparecchiature non adatti all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirli con altri che corrispondano alle caratteristiche richieste. In ogni caso, l'Appaltatore rimane totalmente responsabile della riuscita dei lavori a regola d'arte, anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.

ART. 41 - CUSTODIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E SGOMBERO DEL CANTIERE

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere ed alla illuminazione delle relative aree e delle sue pertinenze.

L'obbligo di custodia vale anche nei periodi di eventuali sospensioni dei lavori, salvo diverse prescrizioni stabilite nei Documenti Contrattuali o successive pattuizioni tra le Parti.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere alla manutenzione ed alla pulizia del cantiere e delle opere eseguite o preesistenti per tutta la durata del contratto.

Qualora i Lavori si svolgano contemporaneamente a quelli eseguiti da altri Appaltatori, gli oneri della pulizia e manutenzione sono equamente ripartiti tra gli stessi, secondo le specifiche indicazioni della Committente. Non appena ultimati i Lavori, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie Installazioni di cantiere e le Opere provvisorie, comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare l'area nello stato in cui era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere, entro il termine stabilito dal Gestore del Contratto.

L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere dal cantiere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazioni provenienti da materiali di propria fornitura.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo trenta giorni da tale invito, la Committente potrà provvedere allo sgombero d'ufficio, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno poste a carico dell'Appaltatore e la Committente potrà trattenere gli importi dai corrispettivi residui eventualmente spettanti all'Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni subiti previa escussione della cauzione definitiva.

Il Gestore del Contratto può richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al proseguimento dei lavori stessi.

ART. 42 – GESTIONE DEI RIFIUTI

I materiali di risulta provenienti dalle attività effettuate dall'Appaltatore (es. scavi, demolizioni, smontaggi, sostituzioni, manutenzioni, ecc.) devono essere ordinatamente depositati in apposita area indicata dal Gestore del Contratto.

Gli stessi, se non diversamente specificato in altri documenti relativi all'Appalto, restano di proprietà dell'Appaltatore che ove opportuno e se la Committente non ritiene di utilizzarli diversamente, deve provvedere a classificarli come rifiuti, etichettarli e gestirli conformemente alla normativa nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'opportuna categoria e il recupero o smaltimento degli stessi deve essere effettuato presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.

I costi che ne derivano sono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.

Al termine dei lavori è richiesto di trasmettere al Gestore del Contratto copia dei formulari di identificazione rifiuti e delle autorizzazioni del trasportatore e dell'impianto di destino relativamente ai rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività dell'Appalto.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 43 - ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI IN ESERCIZIO O IN PROSSIMITA' DEGLI STESSI

Per i lavori che debbano essere eseguiti su impianti in esercizio, o in prossimità degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione all'avvio degli stessi; è necessario altresì che la Committente e/o i terzi interessati rilascino conferma scritta.

A lavoro ultimato l'Appaltatore deve dare comunicazione scritta alla Committente e/o i terzi interessati e mettere a disposizione l'impianto.

Nel caso in cui, per esigenze eccezionali di servizio, gli impianti debbano essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere i lavori e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto con le modalità indicate nel precedente comma del presente articolo.

Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, ed in ogni caso in cui, per Sua colpa, si verifichi un ritardo nella rimessa in esercizio degli impianti rispetto al programma prestabilito, l'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente derivati alla Committente e/o a terzi.

ART. 44 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

Fatti salvi i diritti dello Stato, la Committente è proprietaria delle cose che possono essere di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico o soggette comunque alle Norme della Legge n. 1989 del 1 giugno 1939, eventualmente rinvenute durante l'esecuzione dei Lavori. Ove si verificano tali rinvenimenti (inclusi eventuali rinvenimenti di resti umani), l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva notizia al Committente.

ART. 45 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Varianti in corso d'opera in aumento

La Committente può apportare varianti in aumento nel corso di esecuzione delle opere.

Le predette variazioni non danno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali, sempre che il loro importo, valutato sulla base dei prezzi contrattuali, ovvero sulla base di concordamento di nuovi prezzi, non comporti un aumento superiore al 20% (venti per cento) dell'Importo del Contratto.

Resta inteso che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, previa sottoscrizione di specifico atto di sottomissione.

Ove le varianti nel loro complesso eccedano il 20% (venti per cento) dell'importo originario del Contratto, le Parti definiscono consensualmente eventuali nuove condizioni contrattuali e sottoscrivono atto aggiuntivo al contratto principale.

Varianti in corso d'opera in diminuzione

La Committente può apportare, e l'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire, variazioni in corso d'opera, introducendo modifiche o soppressioni di lavori, di ammontare non superiore al venti per cento dell'Importo del Contratto. Le predette variazioni non danno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali, se non ad una diminuzione dell'importo complessivo, valutato sulla base dei prezzi contrattuali, ovvero sulla base di concordamento di nuovi prezzi.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 46 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

La Committente può ordinare la sospensione dei lavori, qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni metereologiche od altre circostanze speciali, come ad esempio il caso di rinvenimenti di cui all'art. 44, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto allo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore.

Lo spostamento di termini di norma è pari alla durata della sospensione; su richiesta dell'Appaltatore la Committente può però eventualmente stabilire un differimento di termini maggiore, giustificato da particolari circostanze o difficoltà.

La durata della sospensione dei lavori è ininfluenza ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

ART. 47 - RITARDI DEI LAVORI

Il contratto stabilisce il termine utile per il compimento dei lavori; qualora l'Appaltatore, per motivate cause a Lui non imputabili, non sia in grado di rispettare uno o più termini parziali di completamento dei Lavori od il termine finale di ultimazione, può richiedere al Committente il differimento di tali termini.

La domanda di concessione di un termine suppletivo deve essere avanzata per iscritto ed adeguatamente documentata, entro trenta giorni differimento dalla data di ultimazione originaria ed in ogni caso, con congruo anticipo rispetto al suddetto termine. La Committente è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Qualora l'Appaltatore non condivida le decisioni prese dalla Committente in merito al differimento dei termini di cui sopra, può formulare riserva secondo quanto prescritto all'art. 50.

ART. 48 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Premesso che le opere devono essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i termini stabiliti dal Contratto, sono ammessi differimenti degli originari termini di ultimazione solo nell'eventualità di:

- a) aumenti o riduzioni delle quantità dei Lavori, comprese le prestazioni accessorie;
- b) sospensione dei Lavori disposta dalla Committente;
- c) cause di forza maggiore di cui all'art. 60;
- d) cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche Autorità, e/o dallo stesso tempestivamente segnalate;
- e) scioperi relativi a vertenze nazionali e/o locali, se attinenti all'attività lavorativa dell'Appaltatore. Sono esclusi gli scioperi dipendenti da vertenze che riguardano esclusivamente l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori. Gli scioperi di durata sino a 4 ore saranno conteggiati come mezza giornata lavorativa, mentre quelli di durata superiore come giornata intera.

Ogni qualvolta si verificano le circostanze suindicate che possano dar diritto alla concessione di termini suppletivi, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

In tal caso l'Appaltatore può ottenere una proroga del termine di ultimazione qualora sia accertato che l'ordine di variazione non sia stato dato con congruo anticipo e che non sia tale da consentire i maggiori lavori nel termine di ultimazione previsto. Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertato il diritto dell'Appaltatore, la Committente stabilisce l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve secondo quanto previsto dall'art. 50.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

In caso di riduzione della quantità dei lavori, ai sensi dell'art. 45, la Committente potrà disporre una congrua anticipazione del termine di ultimazione, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare riserve sulla congruità dell'anticipazione eventualmente disposta.

Le eventuali penalità previste dal Contratto per il caso di ritardo nell'ultimazione dei Lavori, sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenuto conto degli eventuali differimenti dei termini riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

Per la maggiore durata dei Lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta, a meno che, relativamente ai soli casi di sospensione discrezionale disposta dalla Committente, non sia previsto espressamente un indennizzo nei Documenti Contrattuali.

Ove la durata della sospensione superi 180 giorni complessivi, l'Appaltatore ha diritto a recedere dal Contratto. Il recesso non dà luogo al pagamento di indennizzi in favore dell'Appaltatore.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei ritardi dovuti agli scioperi, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Committente la documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio che accerti l'avvenuta sospensione del lavoro nel periodo interessato.

ART. 49 - DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O INTERROMPERE I LAVORI

L'Appaltatore non può sospendere o interrompere i lavori con decisione unilaterale, anche qualora siano in atto controversie con la Committente.

La sospensione o l'interruzione dei lavori per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, restando a Suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

Qualora l'Appaltatore sia impossibilitato ad eseguire i lavori per circostanze a lui non imputabili, è tenuto ad informare tempestivamente la Committente in ordine alle circostanze impeditive. La Committente valuta l'opportunità di sospendere i lavori o di concedere una proroga del termine di ultimazione delle prestazioni.

ART. 50 - RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Committente e debitamente documentate, sia per quanto riguarda le motivazioni della riserva, sia per quanto riguarda l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto. Detta comunicazione deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro cui si riferisce la riserva o entro sette giorni dal ricevimento del Documento della Committente al quale si vuole opporre riserva.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le Sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, Egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

La Committente prende in esame le riserve di natura contabile, presentate nei termini e nei modi prescritti, in sede di liquidazione finale a saldo.

L'eventuale esame anticipato di dette riserve, o di parte di esse, che la Committente ha facoltà di effettuare a suo insindacabile giudizio, non invalida il principio dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.

La definizione delle riserve è verbalizzata in apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore.

ART. 51 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I Lavori appaltati devono essere ultimati entro i termini stabiliti nei Documenti Contrattuali, salvo le proroghe eventualmente concesse o l'eventuale anticipazione richiesta dalla Committente.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Se l'Appaltatore ritiene di aver portato a compimento le opere appaltate, ne deve dare immediata comunicazione scritta al Gestore del Contratto, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione.

Salvo diverso accordo tra le Parti, l'accertamento dell'ultimazione Lavori ha inizio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Gestore del Contratto, il quale, dopo i necessari rilievi in contraddittorio, redige il relativo Verbale di Ultimazione Lavori, che deve essere sottoscritto dalle Parti.

Nel Verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione originariamente prescritto.

Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa della non conformità dei Lavori con le condizioni prescritte, il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere, ottenendo così la data convenzionale di ultimazione dei Lavori. Tale data deve risultare da regolare Verbale di Ultimazione Lavori, redatto dal Gestore del Contratto e sottoscritto dalle Parti.

Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di esse deve essere redatto regolare Verbale di Ultimazione Lavori, in conformità alle prescrizioni di cui sopra.

ART. 52 - CUSTODIA DELLE OPERE

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla custodia, conservazione e perfetta manutenzione delle opere eseguite dalla data di Ultimazione dei Lavori, di cui all'art. 51, a quella di eventuale consegna delle opere alla Committente, di cui all'art. 55. Tale onere si estende anche ai periodi di sospensione dei Lavori.

Nel caso in cui la Committente non provveda ad effettuare il collaudo nei termini previsti, permane l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere alla custodia delle opere, con diritto di rimborso dei relativi oneri.

L'Appaltatore è tenuto a conservare funzionanti le Installazioni di Cantiere che possono rendersi necessarie per i fini di cui sopra.

ART. 53 – COLLAUDO PROVVISORIO

In seguito all'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 51, la Committente procede, previo avviso all'Appaltatore, al Collaudo provvisorio dei lavori, effettuando tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare se l'opera o sue singole parti possano essere prese in consegna con facoltà d'uso.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti alle operazioni di collaudo e fornire la necessaria assistenza, la mano d'opera, i materiali di consumo e quanto altro occorra nel corso delle visite di collaudo.

Il Collaudo provvisorio deve essere eseguito entro i termini stabiliti nei documenti contrattuali o, in difetto, entro la data concordata tra le parti; in ogni caso il collaudo ha inizio entro e non oltre un mese dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori di cui all'art. 51.

Qualora risultino necessari ulteriori Lavori per l'accettazione dell'opera secondo le condizioni previste dai Documenti Contrattuali, la Committente ne ordina l'esecuzione, fissando il termine entro il quale l'Appaltatore deve compierli.

Se l'Appaltatore non provvede, tali Lavori vengono eseguiti dalla Committente, che ne addebita ad Esso la relativa spesa, salvo sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore eventuali danni.

Eseguiti gli eventuali lavori necessari viene eseguito il Collaudo provvisorio e redatto il relativo Verbale che l'Appaltatore deve firmare entro 15 giorni dalla ricezione, avendo per altro il diritto di apporvi riserve. In difetto, il Collaudo provvisorio si intende accettato dall'Appaltatore.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Il Verbale deve specificare se l'opera o parte di essa viene presa in consegna provvisoria dalla Committente con facoltà d'uso.

L'Appaltatore rinuncia espressamente alla facoltà, di cui all'art. 1666 C.C.

Il Collaudo non pregiudica il giudizio o gli effetti attribuiti al Collaudo Finale.

Nei Documenti Contrattuali vengono eventualmente specificate le modalità di esecuzione del Collaudo provvisorio e del Collaudo Finale.

ART. 54 - COLLAUDO FINALE

Il collaudo finale è effettuato entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data di ultimazione lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, nel qual caso il termine può essere elevato sino ad 1 (uno) anno, fatta salva diversa prescrizione contrattuale.

Scopo del Collaudo Finale è la verifica del completamento dei Lavori, della rispondenza degli stessi alle prescrizioni dei Documenti Contrattuali, alle finalità del Contratto ed alle norme di legge e dell'idoneità dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Il Collaudatore è un tecnico nominato a insindacabile giudizio della Committente tra i dipendenti in organico. I compensi del Collaudatore sono a carico della Committente.

Il Collaudatore disporrà i saggi e le prove d'uso, anche se non espressamente indicati nei Documenti Contrattuali a cura e spese dell'Appaltatore, che deve mettere a disposizione anche le apparecchiature occorrenti e fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra nel corso delle visite di collaudo.

Le risultanze del Collaudo finale sono verbalizzate a cura del Collaudatore.

Eseguito il Collaudo finale con esito positivo, verrà redatto il certificato di Collaudo Finale che avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Il certificato di Collaudo Finale deve essere firmato dall'Appaltatore nel termine perentorio massimo di venti giorni, che gli sarà prefissato dalla Committente. L'Appaltatore ha diritto di apporvi riserve in analogia con quanto stabilito dall'art. 53.

Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il suddetto certificato, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le Sue riserve nel modo e nei termini indicati all'art. 53 il certificato di Collaudo finale e le risultanze di esso si avranno come accettate dall'Appaltatore e questi decadrà dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscono.

ART. 55 - CONSEGNA DELLE OPERE

La Committente può prendere in consegna provvisoria, con facoltà d'uso, il complesso delle Opere o singole parti di esse dopo il Verbale di Ultimazione Lavori alla data di emissione del Verbale di Collaudo provvisorio; la presa in consegna deve essere specificata nel Verbale di Ultimazione Lavori o nel Verbale di Collaudo provvisorio. Con la presa in consegna è redatto stato di consistenza dettagliato delle opere, da allegare al verbale di ultimazione.

La presa in consegna definitiva delle opere da parte della Committente avviene alla data di emissione del certificato di Collaudo finale.

La presa in consegna definitiva delle opere da parte della Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti da eventuali collaudi da parte di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati, né dalle responsabilità che gli derivano, per effetto del Contratto, dalle Leggi in vigore, e in particolare da quanto stabilito agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 56 - DIRITTO DELLA COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI

Qualora durante il corso dei lavori o durante il Collaudo delle opere la Committente verifichi che le opere stesse non rispondano ai requisiti prescritti dai documenti contrattuali, la stessa può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere a eventuali completamenti o interventi necessari al fine di conformarsi alle risultanze delle verifiche.

Trascorso inutilmente tale termine, il Contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, salvo il diritto della Committente a procedere d'ufficio, all'esecuzione dei lavori di completamento o agli interventi necessari, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore costo, e fatto sempre salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

ART. 57 - GARANZIA

L'Appaltatore garantisce che i lavori oggetto del Contratto sono rispondenti a quanto prescritto nei Documenti Contrattuali.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore si impegna a garantire per la durata di 12 mesi dalla data del rilascio del certificato di Collaudo Finale, di cui all'art. 54 le opere realizzate e/o le apparecchiature installate da vizi o difetti di qualsiasi grado e natura che ne diminuiscano l'uso e l'efficienza e che non siano emersi precedentemente. Durante tale periodo di garanzia, l'Appaltatore deve provvedere a Sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari per la imperfetta esecuzione delle opere o per difetti dei materiali e/o delle apparecchiature fornite.

In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell'Appaltatore, la Committente vi provvede d'ufficio, addebitando all'Appaltatore le relative spese.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che a cagione di difetti od avarie coperti dalla garanzia possano derivare alle opere e/o agli impianti.

Per le lavorazioni riparate o ripristinate la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale, a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.

A copertura della garanzia, la Committente provvede a trattenere il pagamento della rata di saldo il cui valore è definito nei documenti contrattuali, sino al termine del periodo di garanzia. Il pagamento della rata di saldo può avvenire entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di Collaudo finale, secondo quanto disposto dai documenti contrattuali, previa costituzione di garanzia fideiussoria per un importo pari al valore della rata di saldo, senza che ciò costituisca presunzione di accettazione dei lavori ai sensi dell'art. 1666 C.C. secondo comma. Detta fideiussione, costituita secondo le modalità precisate nei documenti contrattuali, ha validità sino al termine del periodo di garanzia.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna l'opera realizzata, per vizio del suolo, o per difetto della costruzione, rovina in tutto o parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti (art. 1669 C.C.).

ART. 58 - ACCETTAZIONE DEFINITIVA

Al termine del periodo di garanzia viene redatto tra le parti il Verbale di Accettazione Definitiva, che avrà le seguenti funzioni e conseguenze:

- di assenza di qualsiasi riserva contabile da parte dell'Appaltatore;

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

- di dichiarazione di "nulla a pretendere" da parte dell'Appaltatore;
- di strumento liberatorio, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, di ogni responsabilità dell'Appaltatore in ordine ai Lavori eseguiti a fronte del Contratto.

ART. 59 - PRESTAZIONI ACCESSORIE INERENTI L'APPALTO

Le prestazioni accessorie, che eventualmente si rendessero necessarie, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente; le prestazioni non autorizzate per iscritto dalla Committente non saranno prese in considerazione, ai fini del riconoscimento di ulteriori compensi aggiuntivi.

ART. 60 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerino cause di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) scioperi, atti e manovre di scioperanti, perturbazioni e conflitti di lavoro;
- b) espropriazione, confische o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari, per motivi estranei all'Appaltatore ed ai soggetti del cui operato è tenuto a rispondere;
- c) eventi e catastrofi naturali;
- d) incendi, inondazioni e cedimenti di terreni, quando non siano imputabili a negligenza dell'Appaltatore ed ai soggetti di cui Egli è tenuto a rispondere.

Nessuna somma sarà dovuta dalla Committente all'Appaltatore per eventuali danni da questi subiti, o maggiori oneri sopportati, in conseguenza di eventi rientranti nelle ipotesi di forza maggiore, ciò anche nei casi previsti dall'art. 1664 C.C. 1^a e 2^a comma, ed in deroga allo stesso articolo 1664 C.C..

In ogni caso, l'Appaltatore può ottenere una proroga del termine di ultimazione, solamente nel caso in cui denunci immediatamente alla Committente, a pena di decadenza, le circostanze di forza maggiore, entro cinque giorni dall'avvenimento, precisando i danni subiti e le somme di cui ritiene di aver diritto a titolo risarcitorio.

In ogni caso, l'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne per quelle parti di opere per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

ART. 61 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra i Contraenti, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza sospendere la regolare esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve formulare le proprie motivate riserve entro i termini e nei modi indicati all'art. 50 pena la decadenza da ogni eventuale diritto.

Tutte le riserve avanzate, per le quali non si sia addivenuti ad una definizione nel corso dell'esecuzione del contratto, verranno prese in esame in sede di liquidazione finale al termine dello stesso.

ART. 62 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto, la Committente può disporre la risoluzione in danno del medesimo ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione opera di diritto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) nel caso in cui l'Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale;
- b) in caso di fallimento dell'Appaltatore;

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

- c) nel caso di comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell'Appaltatore medesimo;
- d) nel caso di inosservanza dell'art. 12 del presente Capitolato Generale di Appalto - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
- e) nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. 13 del presente Capitolato Generale di Appalto – LEGGI ANTIMAFIA;
- f) nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. 19 del presente Capitolato Generale di Appalto - SUBAPPALTO;
- g) nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. 49 del presente Capitolato Generale di Appalto - DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O INTERROMPERE I LAVORI;
- h) nel caso previsto dall'art. 56 del presente Capitolato Generale di Appalto - DIRITTO DELLA COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI;
- i) nel caso in cui l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori siano inadempienti od irregolari nei versamenti dei Contributi INAIL, INPS di tutto o parte del Loro personale utilizzato presso i Cantieri;
- j) nel caso in cui l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori si avvalgano di personale non iscritto ai rispettivi libri paga;
- k) nel caso in cui l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori non adottino le misure di sicurezza relative alla prevenzione degli infortuni previsti dalla legislazione vigente;
- l) nel caso di gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza, così come intesi dalla legislazione vigente, da parte dell'Appaltatore e/o dei Suoi Subappaltatori, previa formale costituzione in mora degli stessi;
- m) mancata presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente;
- n) nei casi previsti dall'art. 108, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

Avvenuta la risoluzione del Contratto, la Committente comunica all'Appaltatore la data in cui devono avere luogo le operazioni di consegna delle opere. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano ed alla restituzione presso i magazzini della Committente del materiale ricevuto in consegna e non posto in opera, mentre è facoltà della Committente di rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali dell'Appaltatore.

La consegna delle opere ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio, con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla redazione dello stato di consistenza dei lavori al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Per le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente, sono riconosciuti i prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.

La Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali, maggiori spese sostenute rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto.

Per effetto della risoluzione la cauzione definitiva è incamerata dalla Committente nella misura necessaria alla copertura dei maggiori oneri per l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto.

Salvo che il risarcimento dei danni sia garantito congruamente e per intero mediante deposito cauzionale, fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, la Committente ha facoltà di differire il pagamento

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

della rata di saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi fino a concorrenza del minore di essi.

ART. 63 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

È vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.

ART. 64 - RECESSO DAL CONTRATTO

La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore, la Committente corrisponde all'Appaltatore medesimo il cinque per cento dell'ammontare dei lavori contrattualmente da eseguire e non eseguiti.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

ART. 65 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.

Per le controversie soggette alla competenza della Magistratura il Foro competente ed esclusivo è quello di Monza.

ART. 66 - SPESE DI CONTRATTO - REGIME FISCALE DELL'APPALTO

Sono a carico dell'Appaltatore le spese e tasse inerenti alla stipulazione del Contratto ed ogni altro costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal rapporto contrattuale tra la Committente e l'Appaltatore medesimo, ad eccezione degli oneri fiscali posti a carico della Committente da disposizioni inderogabili di legge.

In entrambi i casi l'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione scritta alla Committente delle variazioni dei suddetti oneri entro 10 giorni dal loro verificarsi.

ART. 67 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

La committente ha domicilio presso la propria sede legale.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Per l'Appaltatore il domicilio coincide con la sede legale.

Tutte le notifiche o comunicazioni potranno comunque essere indirizzate al domicilio legale o presso il domicilio speciale dell'Appaltatore o presso il cantiere, che dovrà essere comunicato prima della stipula del contratto.

ART. 68 - QUALITÀ

Poiché la Committente opera in regime di qualità, si rende noto fin d'ora che i fornitori saranno valutati in base a vari parametri, tra cui puntualità e conformità all'ordine per qualità e quantità.

ART. 69 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 70 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA MO 231

- 1) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231.
- 2) La Committente dichiara di avere adottato un apposito modello organizzativo di gestione e controllo nonché di aver approvato un Codice Etico e specifici protocolli in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
- 3) Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato il contenuto del Codice Etico e del Modello 231, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, consultabili sul sito internet della Committente (www.acsm-agam.it per ACSM AGAM S.p.A.) e di aderire e rispettare ai principi e alle regole in essi esplicitati.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 3, ACSM-AGAM S.p.A avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 71 - PRIVACY

Il Fornitore è informato che eventuali trattamenti di dati personali da parte della Società Committente avverranno per le seguenti finalità: gestione dei fornitori, adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, servizi di controllo interno e gestione del contenzioso. Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di comunicazione a terzi destinatari, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso basi dati pubbliche o terzi. I dati saranno trattati mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

conseguimento delle predette finalità. In relazione al trattamento dei predetti dati il Fornitore ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Il fornitore si impegna a operare il trattamento di eventuali dati personali nell'ambito del rapporto col committente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. In funzione della tipologia di servizio erogato il Fornitore si dichiara preventivamente disponibile ad accettare, ove il committente lo riterrà opportuno, la nomina di responsabile del trattamento che gli sarà eventualmente formulata ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 mediante atto separato.

ART. 72 - CLAUSOLA CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non svolgere, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, qualsiasi tipo di attività configgente con gli interessi della Società.

L'Appaltatore, deve comunicare all'Appaltante l'esistenza di circostanze eventualmente sopravvenute rispetto alla data di stipula del presente contratto, che possano determinare, anche solo in via potenziale, situazioni di conflitto di interessi.

L'inadempimento degli obblighi suddetti determinerà la risoluzione automatica della presente Convenzione.

ART. 73 – CLAUSOLA PARTI CORRELATE

L'Appaltatore dichiara di essere / non essere parte correlata¹ alla Società Appaltante.

ART. 74 – VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI

ACSM-AGAM S.p.A. richiede al Fornitore una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, e di carattere speciale, ove previsti.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, ACSM-AGAM S.p.A. procede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto, previa

¹ Ai sensi dell'Allegato n. 1 alla Deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa del 12 marzo 2010 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 70) - Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate - (Deliberazione n. 17221), un soggetto è parte correlata a una Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

comunicazione da inviarsi al Fornitore a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata; al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore; alle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria competente, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della
società _____ con sede in _____

dichiara che sono stati esaminati attentamente tutti gli articoli del Capitolato Generale di Appalto ed accettati integralmente.

(Timbro e Firma)

(Data)

In particolare accetta, ai sensi degli art. 1341 del Codice Civile il contenuto dei seguenti articoli:

- ART. 7 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 14 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
- ART. 15 COMPENSO E REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI
- ART. 17 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
- ART. 18 PENALI
- ART. 19 SUBAPPALTO
- ART. 20 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- ART. 23 ASSICURAZIONI
- ART. 29 ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 31 PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI
- ART. 32 MACCHINARI ED ATTREZZATURE

TITOLO DOCUMENTO: CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

ART. 33	SICUREZZA SUL LAVORO
ART. 45	VARIANTI IN CORSO D'OPERA
ART. 48	SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
ART. 49	DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O INTERROMPERE I LAVORI
ART. 52	CUSTODIA DELLE OPERE
ART. 53	COLLAUDO PROVVISORIO
ART. 54	COLLAUDO FINALE
ART. 56	DIRITTO DELLA COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI
ART. 57	GARANZIA
ART. 58	ACCETTAZIONE DEFINITIVA
ART. 60	CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ART. 62	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 63	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 64	RECESSO DAL CONTRATTO
ART. 65	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
ART. 66	SPESE DI CONTRATTO – REGIME FISCALE DELL'APPALTO
ART. 67	DOMICILIO DEI CONTRAENTI
ART. 69	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 70	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA MO 231
ART. 71	PRIVACY
ART. 72	CLAUSOLA CONFLITTO DI INTERESSI
ART. 73	CLAUSOLA PARTI CORRELATE
ART. 74	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI

(Timbro e Firma)

(Data)